

# Legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità

del 13 giugno 2008

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 112 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2005<sup>2</sup>,

*decreta:*

**Art. 1** Fondo di compensazione indipendente dell'assicurazione invalidità

<sup>1</sup> Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità» (Fondo di compensazione dell'AI) è istituito un fondo indipendente dell'assicurazione invalidità.

<sup>2</sup> Nel bilancio del Fondo di compensazione dell'AI il riporto delle perdite dell'AI (stato: 31 dicembre 2009) esposte nel bilancio del Fondo di compensazione dell'AVS è iscritto nei passivi.

**Art. 2** Alimentazione del Fondo di compensazione dell'AI

<sup>1</sup> Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il Fondo di compensazione dell'AVS trasferisce 5 miliardi di franchi al Fondo di compensazione dell'AI.

<sup>2</sup> Per ridurre il debito dell'assicurazione invalidità secondo l'articolo 1 capoverso 2, durante il periodo di aumento temporaneo dell'IVA l'importo che al termine dell'anno contabile eccede i 5 miliardi di franchi del capitale iniziale è trasferito annualmente al Fondo di compensazione dell'AVS.

**Art. 3** Interessi passivi

In deroga all'articolo 78 della legge federale del 19 giugno 1959<sup>3</sup> sull'assicurazione per l'invalidità, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2016 la Confederazione assume l'onere annuo degli interessi passivi sul riporto delle perdite dell'AI secondo l'articolo 1 capoverso 2.

**Art. 4** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

RS 831.27

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2005 3989

<sup>3</sup> RS 831.20

**Art. 5** Disposizione finale

<sup>1</sup> Il Consiglio federale presenta entro il 31 dicembre 2010 il messaggio concernente una 6<sup>a</sup> revisione dell'AI.

<sup>2</sup> Tale messaggio formula segnatamente proposte di risanamento dell'assicurazione invalidità tramite riduzione delle uscite.

**Art. 6** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore il 1° gennaio 2010 simultaneamente al decreto federale del 13 giugno 2008<sup>4</sup> sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'AI mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

Consiglio nazionale, 13 giugno 2008

Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008

Il presidente: André Bugnon

Il presidente: Christoffel Brändli

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 2 ottobre 2008.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.<sup>6</sup>

7 settembre 2010

Cancelleria federale

<sup>4</sup> RU **2010** 3821

<sup>5</sup> FF **2008** 4587

<sup>6</sup> Vedi la modifica del 19 mar. 2010 (RU **2010** 3839).

*Allegato*  
(art. 4)

## **Modifica del diritto vigente**

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge federale del 19 giugno 1959<sup>7</sup> sull'assicurazione per l'invalidità**

*Titolo prima dell'art. 77*

#### **Parte terza: Il finanziamento**

##### **Sezione 1: Cespiti**

*Art. 77, rubrica e cpv. 1 lett. c*

###### **Principio**

<sup>1</sup> I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:

- c. dagli interessi del Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità secondo la legge federale del 13 giugno 2008<sup>8</sup> sul risanamento dell'assicurazione invalidità;

*Art. 78 cpv. 3*

<sup>3</sup> La Confederazione versa mensilmente il suo contributo al Fondo di compensazione.

*Titolo prima dell'art. 79*

##### **Sezione 2: Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità**

*Art. 79*                      **Contabilità**

<sup>1</sup> Tutte le entrate di cui all'articolo 77 e tutte le uscite di cui agli articoli 4–51, 66–68<sup>quater</sup> e 73–75, nonché tutte le uscite di cui agli articoli 72–75 LPGA<sup>9</sup> sono rispettivamente accreditate e addebitate al Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità.

<sup>2</sup> Le entrate e le uscite dell'assicurazione invalidità sono registrate in un conto separato e presentate in un bilancio separato.

<sup>7</sup> RS 831.20

<sup>8</sup> RS 831.27

<sup>9</sup> RS 830.1

<sup>3</sup> Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.

*Art. 79a* Amministrazione

Il Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità è amministrato dagli stessi organi che amministrano il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'articolo 110 LAVS<sup>10</sup> si applica per analogia.

*Titolo prima dell'art. 80*

### **Sezione 3: Vigilanza sull'equilibrio finanziario**

*Art. 80, rubrica*

*Abrogata*

## **2. Legge federale del 25 settembre 1952<sup>11</sup> sulle indennità di perdita di guadagno**

*Art. 28* Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

<sup>1</sup> Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno» è costituito un fondo indipendente al quale sono accreditate o addebitate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge.

<sup>2</sup> Le entrate e le uscite dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno sono registrate in un conto separato e presentate in un bilancio separato.

<sup>3</sup> Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.

<sup>4</sup> Il Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno è amministrato dagli stessi organi che amministrano il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'articolo 110 LAVS<sup>12</sup> si applica per analogia.

<sup>10</sup> RS 831.10

<sup>11</sup> RS 834.1

<sup>12</sup> RS 831.10